

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura la responsabilità civile dei commercianti in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi, i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, il furto nonché la tutela legale, una diaria giornaliera in caso di infortunio o malattia (salvareddito) e l'assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato (es: locali di proprietà, impianti) e/o al contenuto (es: merci, valori), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, scoppio, fumo, gas, fuoriuscita d'acqua.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto posto nei locali dell'esercizio indicati in polizza in conseguenza degli eventi di furto e/o rapina indicati in polizza.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile":** la garanzia assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, compreso l'acquirente, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, nonché attività complementari (es: partecipazione a fiere, servizio di vigilanza, detenzione di cani).
L'assicurazione vale anche:
(i) per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone del cui agire l'assicurato debba rispondere;
(ii) azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
- ✓ **Garanzia "salvareddito":** la garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subiti dal titolare o dai soci a condizione che tale inabilità temporanea abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato. La garanzia opera a favore dell'assicurato/contraente e per i suoi dipendenti iscritti nel libro paga e familiari collaboratori.
- ✓ **Garanzia "assistenza":** la garanzia assicura le seguenti prestazioni in caso di sinistro: consulti medici telefonici, invio di un medico o di un'ambulanza, interventi di emergenza per rimanti idraulici ed elettrici, interventi di emergenza su serrature (in caso di furto o incendio), invio di un tecnico specializzato per guasti agli impianti.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi": (i) il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine (ii) quando l'assicurato non è persona fisica: il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto (i); (iii) tutti coloro che subiscono il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "salvareddito": malattie mentali, psichiatriche, tropicali, cura dell'A.I.D.S.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "tutela legale": vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "assistenza": le prestazioni o spese non autorizzate da Mapre Assistenza S.A.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia “incendio” sono esclusi:

- ! i danni da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche;
- ! i danni da trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ! i danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente, nonché di terzi;
- ! i danni causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, cedimento del terreno;
- ! i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione;
- ! i danni indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- ! i danni di smarrimento, furto, rapina delle cose assicurate;

Salvo che l'assicurazione sia stipulata nella forma a primo rischio assoluto, l'assicurazione è soggetta alla regola proporzionale prevista dal codice civile.

Con riferimento alla garanzia “furto” sono esclusi:

- ! i danni a cose all'aperto o poste in spazi comuni o in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- ! i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità;
- ! i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato (o soggetti da questi incaricati o persone del fatto delle quali deve rispondere) con dolo o colpa grave;
- ! i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ! i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i valori e più di 60 giorni per il contenuto;
- ! i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile”, l'assicurazione non comprende:

- ! i danni che siano conseguenza delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi;
- ! i danni derivanti da obbligazione di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- ! i danni da furto;
- ! i danni da incendio (ad eccezione di quanto previsto al punto “lavori presso terzi”);
- ! i danni da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore;
- ! i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti od azionati da persona non abilitata e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- ! i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- ! i danni alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ! i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate;
- ! i danni dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate;
- ! i danni cagionati dalle cose vendute e installate presso terzi, dopo l'esecuzione dei lavori;
- ! i danni da detenzione di esplosivi;
- ! i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo se operante la specifica garanzia aggiuntiva;
- ! i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni dall'azione o presenza in qualsiasi forma dell'amianto;
- ! i danni da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici;
- ! i danni derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal Lgs. 196 del 30/06/2003;
- ! i danni derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo
- ! i danni di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. ed i. (già D.Lgs. n. 494/96);
- ! i danni derivanti da attività volontariamente assunte o da violazione di norme che regolano la professione.

La garanzia “salvareddito” non è operante per l'inabilità temporanea a seguito di infortuni accaduti:

- ! nei primi tre anni dalla data di stipula del contratto in conseguenza di infortuni accaduti prima della stipula della polizza;
- ! nella pratica di sport aerei, nella partecipazione a corse o gare motoristiche/nautiche;
- ! nelle partecipazioni ad allenamenti, corse, gare e relative prove svolte a livello professionistico o nell'esercizio di determinate discipline sportive (quali a titolo esemplificativo, pugilato, sci estremo, paracadutismo, rugby);
- ! in stato di ebbrezza quando l'assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
- ! a causa di uso non terapeutico di allucinogeni, stupefacenti e simili;
- ! nel compimento di delitti dolosi;
- ! durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fatti di guerra o terremoti;
- ! per l'eliminazione di difetti fisici preesistenti;
- ! a causa di trasformazioni o assestamenti dell'atomo;
- ! nel corso ricoveri finalizzati ad effettuare check-up clinici;
- ! da prestazioni aventi finalità estetiche e per le intossicazioni derivanti da alcolismo o abuso di stupefacenti.

Con riferimento alla garanzia "tutela legale" l'assicurazione è esclusa per:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! controversie derivanti dalla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli, mezzi nautici o aerei;
- ! materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- ! diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ! controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli identificati in polizza;
- ! operazioni di acquisto, di trasformazione e di ristrutturazione comportante ampliamento di volume di beni immobili;
- ! acquisto di beni mobili registrati;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato;
- ! operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.

Con riferimento alla garanzia "assistenza" sono esclusi i danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
- ! verificatisi in conseguenza di stato di ebbrezza o alterazione determinata da uso di stupefacenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura "responsabilità civile" vale nel mondo intero esclusi U.S.A. e Canada.
- ✓ La copertura "furto" vale solo nel territorio italiano.
- ✓ La copertura tutela legale vale (i) in tutti gli Stati d'Europa e in Svizzera nelle ipotesi di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale (ii) in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.
- ✓ La copertura "assistenza" vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Non vi sono limitazioni territoriali con riferimento a tutte le altre coperture.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'assicurato/contraente ha l'obbligo di fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) mediante raccomandata.
- Deve inoltre comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**
In caso di variazione dell'ubicazione e dell'attività l'assicurato/contraente ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Zurich.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Il premio, comprensivo delle imposte, deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso. Il contraente ha possibilità di suddividere il pagamento in rate intermedie, senza oneri aggiuntivi.

In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:

- 1) il premio viene pagato secondo le scadenze indicate in polizza;
- 2) il premio viene pagato per tutta la durata del contratto, anticipatamente ed in un'unica soluzione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva e finisce alla data indicata in polizza. In mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente. L'assicurazione può avere durata annuale o poliennale.

Con riferimento alla garanzia "salvareddito" qualora l'assicurato compia il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.



Come posso disdire la polizza?

In caso di polizza annuale con tacito rinnovo, il contraente può esercitare il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata spedita a Zurich almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.